

Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2016, n. 20-2940

Legge regionale 22 novembre 1978 n. 69. Attuazione dell'articolo 8, comma 1 ter. definizione delle modifiche di modesta entità di progetti di coltivazione mineraria e recupero ambientale delle cave di pietra ornamentale, della relativa documentazione tecnica da allegare alla domanda e modulistica. Approvazione.

A relazione dell'Assessore De Santis:

Vista la legge regionale n. 3/2015 che ha modificato l'articolo 8 della l.r. n. 69/1978 introducendo, con i commi 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies e 1 sexies, la possibilità per gli esercenti delle cave di pietra ornamentale di presentare un'apposita domanda per apportare una modifica di modesta entità al progetto di coltivazione mineraria e recupero ambientale, già precedentemente sottoposto a procedura di VIA e autorizzato ai sensi della suddetta legge regionale n. 69/1978;

preso atto che il comma 1 ter dell'articolo 8 prevede che la Giunta regionale definisca le tipologie di modifiche al progetto che rivestono natura di "modesta entità" e la relativa documentazione tecnica da allegare alla domanda;

considerato che i documenti: "Definizione delle modifiche di modesta entità e della documentazione tecnica da allegare all'istanza" e "Modulistica" allegati alla presente deliberazione quali parti integranti, sono frutto del lavoro condiviso del tavolo tecnico regionale, istituito dal Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere al quale hanno partecipato i rappresentanti del Settore regionale Geologico, e degli Uffici competenti in materia di attività estrattiva della Città Metropolitana di Torino, delle Amministrazioni Provinciali di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Vercelli e VCO, competenti in materia di attività estrattiva, nei quali si definisce puntualmente, in attuazione del suddetto comma 1 ter dell'articolo 8 della l.r. 69/1978, le tipologie di modifiche al progetto ammesse e la documentazione tecnica da allegare con la relativa modulistica dell'istanza;

considerato che le modifiche (adeguamenti progettuali) ammissibili sono state limitate alle seguenti tipologie:

- a) modifica della cronologia delle fasi progettuali;
- b) variazione della morfologia dello scavo, relativamente a: modifica dell'inclinazione, orientazione, altezza del fronte di scavo o dei gradoni;
- c) variazione della quota di massimo scavo;
- d) variazione di opere connesse alla coltivazione del giacimento;

considerato che per evitare che la realizzazione dell'opera vada progressivamente a discostarsi dal progetto approvato, l'allegato alla proposta di deliberazione chiarisce che la "modifica di modesta entità" del progetto autorizzato può essere richiesta una sola volta nell'arco temporale di vigenza dell'autorizzazione di cava. Ulteriori modifiche che dovessero essere apportate al progetto dovranno essere presentate ai sensi del comma 1 dell'art. 8 della suddetta legge regionale e seguire le procedure previste (procedura di modifica al progetto);

considerato che le sopra descritte modifiche non alterano lo stato finale dei luoghi e che il progetto di coltivazione e recupero ambientale approvato è già stato sottoposto a procedura di VIA e, pertanto, non è necessario avviare alcuna ulteriore procedura;

vista la l.r. 29 ottobre 2015, n. 23 :”Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”, che ha modificato il comma 1 dell’art. 4 della l.r. 69/1978;

visto il parere favorevole della Commissione consiliare competente reso in data 28 gennaio 2016, previsto dal suddetto art. 8 comma 1 ter, prima dell’approvazione definitiva;

Ritenuto pertanto necessario approvare i documenti allegati per dare applicazione del comma 1 ter dell’articolo 8 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69;

per tutto quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte dei relatori, la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

1. di approvare, in applicazione ed attuazione dell’articolo 8, comma 1 ter della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69, i documenti: “Definizione delle modifiche di modesta entità e della documentazione tecnica ” (allegato A) e “modello di istanza per modifica di modesta entità” (allegato B) allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziale;

2. di demandare al Dirigente del settore competente l’approvazione di eventuali modifiche tecniche che si rendessero necessarie all’allegato B della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà inviata alle Amministrazioni locali competenti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”.

(omissis)

Allegato

Allegato A

DEFINIZIONE DELLE MODIFICHE DI MODESTA ENTITÀ E DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALL'ISTANZA

PREMESSA

La recente l.r. 3/2015 ha modificato l'art. 8 della l.r. 69/1978 introducendo, con i commi 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies e 1 sexies, la possibilità per gli esercenti delle cave di pietra ornamentale di presentare un'apposita domanda per apportare una modifica di modesta entità al progetto autorizzato. La norma specifica che la modifica è possibile solo nell'ambito del perimetro autorizzato e nel rispetto dei volumi autorizzati.

Con il presente documento si dà attuazione al comma 1 ter del suddetto articolo 8 in cui è previsto che la Giunta regionale definisca le tipologie ammissibili delle modifiche apportabili al progetto e la documentazione tecnica da presentare in allegato all'istanza; il presente documento comprende anche il modello di domanda specifico.

L'autorizzazione per la realizzazione di una modifica di modesta entità deve essere richiesta all'Amministrazione competente individuata dal comma 1 dell'art. 4 della l.r. 69/1978. La richiesta di modifica di modesta entità non costituisce avvio di un procedimento ed è esclusa dalle procedure di VIA ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 40/1998 in quanto il progetto per il quale viene richiesta la variazione è già stato sottoposto a tali procedure. La modifica di modesta entità è infatti da considerare quale mero adeguamento del progetto autorizzato in relazione a limitati imprevisti di carattere geologico/geotecnico che non eccede nè il perimetro di cava autorizzato nè i volumi autorizzati.

1. DEFINIZIONE DELLE MODIFICHE DA CONSIDERARE DI "MODESTA ENTITÀ" AL PROGETTO AUTORIZZATO

Ai sensi del comma 1 ter dell'art. 8 della l.r. 69/1978 l'istanza da parte del titolare dell'autorizzazione può riguardare le seguenti tipologie di modifiche:

1. **"modifica della cronologia delle fasi progettuali"**: qualora a causa di un imprevisto geologico una fase del progetto debba essere anticipata o posticipata rispetto al cronoprogramma contenuto nel progetto autorizzato.
2. **"variazione della morfologia dello scavo relativamente a: modifica dell'inclinazione, orientazione, altezza del fronte di scavo o dei gradoni"**: tali modifiche riguardano la morfologia del cantiere estrattivo e sono dovute a variazioni della conformazione geologica del giacimento (ad esempio la presenza di una fascia rocciosa intensamente fratturata o la variazione dell'orientazione del piano di scistosità o dei sistemi di fratturazione), non prevedibili al momento della redazione del progetto di coltivazione.
3. **"variazione della quota finale di massimo scavo"**: sempre a causa di un imprevisto geologico può essere richiesta una variazione della quota di massimo scavo, corrispondente alla quota del piazzale di base. L'entità del ribasso della quota non può eccedere in ogni caso il valore di 1 (una) spaziatura media delle discontinuità principali dell'ammasso roccioso, con il limite massimo di metri 3 (tre).
4. **"variazione di opere connesse alla coltivazione del giacimento"**: si tratta di opere costituenti le pertinenze della cava, la cui realizzazione può essere oggetto di modifica sia nella fase temporale di realizzazione sia nella posizione all'interno del perimetro di cava; tale modifica può essere strettamente connessa e conseguente di altra modifica sopraelencata.

2. AUTORIZZAZIONE PER L'ESECUZIONE DI MODIFICHE DI MODESTA ENTITA' DURANTE L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA DI CAVA

Premesso che la domanda e la conseguente autorizzazione per "modifica di modesta entità" deve essere riferita ad una sola tipologia (fatte salve le variazioni indotte come diretta conseguenza della modifica prevista, come ad esempio le variazioni delle opere connesse di cui al punto 4 di cui al precedente capitolo), come previsto dai commi 1 quater, 1 quinquies e 1 sexies dell'art. 8 della l.r. 69/1978, a seguito di istanza da parte del titolare dell'autorizzazione, l'Amministrazione competente individuata dal comma 1 dell'art. 4 della l.r. 69/1978 è tenuta prima di procedere al rilascio dell'autorizzazione a verificare la "tipologia della modifica al progetto presentata" e "la documentazione tecnica allegata alla domanda".

Come previsto dal comma 1 quinquies dell'articolo 8, a seguito delle verifiche sopra indicate l'Amministrazione competente individuata dal comma 1 dell'art. 4 della l.r. 69/1978, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda può procedere in via alternativa a:

- autorizzare la modifica,
- autorizzare la modifica inserendo prescrizioni sulle modalità esecutive dell'opera,
- negare l'autorizzazione qualora ritenga che la modifica richiesta debba essere oggetto di uno specifico progetto da presentare ai sensi del comma 1 dell'art. 8.

L'approvazione ad apportare la modifica o il diniego vengono rilasciati con atto analogo a quello con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione.

Come previsto dal comma 1 sexies dell'articolo 8, se l'Amministrazione competente individuata dal comma 1 dell'art. 4 della l.r. 69/1978 non si esprime nel termine di quarantacinque giorni, la modifica si intende autorizzata (silenzio-assenso).

Si chiarisce inoltre che la "modifica di modesta entità" del progetto autorizzato può essere richiesta una sola volta, nell'arco temporale di vigenza dell'autorizzazione di cava; eventuali ulteriori modifiche che dovessero rendersi necessarie, ancorché di modesta entità, devono essere presentate ai sensi del comma 1 dell'art. 8 e seguire le procedure previste.

3. DOCUMENTAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA DA ALLEGARE ALL'ISTANZA

La domanda deve essere corredata della seguente documentazione, atta a descrivere lo stato attuale della cava e la modifica richiesta, allo scopo di evidenziare che tale modifica non altera in modo sostanziale il progetto di coltivazione e recupero ambientale approvato, ma è un adeguamento dovuto alle mutate condizioni geologiche riscontrate nell'avanzamento lavori:

- a) **Relazione tecnica dell'intervento.** Descrizione sintetica della modifica proposta, contenente specifici riferimenti alla stabilità dell'ammasso roccioso e del cantiere estrattivo in cui si va ad intervenire con la variazione richiesta. Nella relazione si dimostra che la modifica non peggiora le condizioni di stabilità generale della cava rispetto al progetto autorizzato e che la variazione richiesta non oltrepassa il perimetro autorizzato e non eccede il volume autorizzato di materiale.
- b) **Documentazione fotografica.** Serie di riprese fotografiche descrittive della situazione attuale, riferite sia all'intero cantiere sia alla zona per la quale si richiede di apportare la modifica.
- c) **Planimetria dello stato attuale.** Planimetria di rilievo topografico dello stato attuale di avanzamento dei lavori di coltivazione e recupero ambientale della cava sulla quale va evidenziata la modifica richiesta.
- d) **Planimetria dello stato finale autorizzato.** Copia dello stato finale autorizzato sulla quale va inserita ed evidenziata la modifica richiesta.
- e) **Sezioni.** Sezioni topografiche tracciate sulle planimetrie, con evidenziata la modifica richiesta. Le sezioni devono essere sovrapponibili a quelle del progetto autorizzato per agevolare il confronto.
- f) **Planimetria del recupero ambientale.** Copia dello stato finale di recupero ambientale autorizzato sulla quale vanno inseriti ed evidenziati gli adeguamenti al recupero ambientale conseguenti alla modifica richiesta.
- g) **Elaborati grafici con dettagli relativi all'intervento.** Elaborati a scala maggiore rispetto alle planimetrie e sezioni di cui ai punti precedenti, da presentare allo scopo di fornire una descrizione grafica particolareggiata dell'intervento richiesto, a supporto della relazione di cui al punto a).

La documentazione di cui sopra deve essere redatta e firmata da un professionista abilitato e competente in materia.

4. ADEMPIMENTI NEL CASO DI MODIFICA DELLO STATO FINALE DEI LUOGHI PER CAVE RICADENTI IN ZONA VINCOLATA AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004.

Nel caso in cui la variazione progettuale richiesta comporti una modifica dello stato finale dei luoghi e il perimetro della cava ricada in zona sottoposta al vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004, il titolare della cava, prima di iniziare i lavori, deve richiedere ed ottenere l'autorizzazione ai sensi del suddetto d.lgs. 42/2004.

Allegato B modello di istanza per modifica di modesta entità

(l'istanza è esclusa dai procedimenti di VIA ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 40/1998, e per la medesima non è previsto l'avvio di un procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e l.r. 69/1978)

MARCA
DA
BOLLO

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER MODIFICHE DI MODESTA ENTITA' (l.r. 69/78, art. 8, c. 1 quater)

All'Amministrazione competente:
(comma 1 dell'art. 4 della l.r. 69/1978)

Il/la sottoscritto/a _____
Codice Fiscale _____, Partita IVA _____
in qualità di _____ della ditta/società _____
con sede legale nel Comune di _____ Provincia di _____
Via/Corso/Piazza _____ telefono _____
e-mail/pec _____
titolare dell'autorizzazione della cava di _____ sita in località _____ nel
territorio del Comune di _____ Provincia _____
autorizzata con _____ scadenza _____
a seguito di procedura di verifica / VIA conclusa con provvedimento _____ del _____

PREMESSO CHE

- la coltivazione è condotta in conformità all'autorizzazione in atto;
- lo stato dei luoghi rispetta il progetto autorizzato;
- la modifica richiesta non va ad interessare porzioni di terreno esterne al perimetro di cava autorizzato;
- la modifica richiesta non eccede la volumetria di materiale estraibile autorizzata.

CHIEDE¹

ai sensi del comma 1 quater dell'art. 8 della l.r. 69/1978 l'autorizzazione alla seguente modifica di modesta entità del progetto di coltivazione e recupero ambientale autorizzato, che ricade nella tipologia di seguito riportata ²:

1. Modifica della cronologia delle fasi progettuali.
2. Variazioni delle seguenti morfologie dello scavo:
 - inclinazione del fronte di scavo o dei gradoni.
 - orientazione del fronte di scavo o dei gradoni.
 - altezza del fronte di scavo o dei gradoni.
3. Variazione della quota finale di massimo scavo.
4. Variazione delle seguenti opere connesse alla coltivazione del giacimento:

(elencare)

.....
.....
.....

ALLEGA³:

- relazione tecnica dell'intervento;
- documentazione fotografica;
- planimetria dello stato attuale, dello stato finale autorizzato e dello stato finale con evidenziata la modifica di modesta entità con relative sezioni; planimetria del recupero ambientale con evidenziato l'adeguamento conseguente alla modifica del progetto;
- dichiarazione effettuata dal professionista incaricato che le modifiche previste non comporteranno un peggioramento della stabilità dei fronti rispetto al progetto autorizzato;
- elaborati grafici con dettagli relativi all'intervento.

LUOGO E DATA

FIRMA

(per esteso e leggibile)

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 675/96 e s.m.i.: i dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini dell'autorizzazione per la quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo.

¹ la richiesta di autorizzazione per modifiche di modesta entità può essere presentata una volta sola durante la vigenza dell'autorizzazione in corso e, con l'eccezione delle variazioni di cui al punto 4. deve essere riferita ad una sola tipologia tra quelle elencate.

² barrare la voce che interessa

³ tutti gli elaborati tecnici devono essere firmati da un professionista abilitato